

COMUNI DI AQUILA D'ARROSCIA, BORGHETTO D'ARROSCIA E RANZO

**ACQUEDOTTO IRRIGUO DEL RIO FERRAIA NEI COMUNI DI AQUILA
D'ARROSCIA, BORGHETTO D'ARROSCIA E RANZO.**

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 27 in data 28/07/2023

COMUNI DI AQUILA D'ARROSCIA, BORGHETTO D'ARROSCIA E RANZO

ACQUEDOTTO IRRIGUO DEL RIO FERRAIA NEI COMUNI DI AQUILA D'ARROSCIA, BORGHETTO D'ARROSCIA E RANZO.

REGOLAMENTO DI GESTIONE

1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento disciplinano le funzioni di gestione dell'acquedotto irriguo del Rio "Ferraia" ed in particolare i rapporti fra i Comuni di Aquila D'Arroscia – Borghetto D'Arroscia e Ranzo di seguito indicati semplicemente "Comuni" ed i comprensori irrigui individuati nei Comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia e Ranzo.

2) DISCIPLINA GENERALE DELLA GESTIONE DELLA RETE IRRIGUA

La proprietà dell'intero impianto irriguo già della Comunità Montana Alta Valle Arroscia è dei Comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia e Ranzo come da convenzione tra i tre Enti, su parere favorevole della Regione Liguria espresso con D.G.R. n. 921 del 27.7.2012 e verbale di trasferimento dell'acquedotto irriguo Rio Ferraia in data 05/09/2012 tra il Commissario liquidatore della Comunità Montana Rag. Bedini Gino e il Sindaco del Comune di Aquila D'Arroscia, individuato quale Comune Capofila. I Comuni intervengono in modo diretto sulla gestione dell'opera di presa e sulla condotta principale di adduzione sino ai serbatoi secondari compresi, mentre concedono la gestione delle reti secondarie di distribuzione dai serbatoi secondari esclusi sino alle prese dei soci agli organismi territoriali individuabili in: "Associazione di Miglioramento Fondiario Aquila d'Arroscia – Rio Ferraia", costituito in data 17/09/2002 codice fiscale 91029390084, per il comprensorio irriguo interessante il Comune di Aquila d'Arroscia; "Associazione Custodi della Terra", costituito in data 01/04/2001 codice fiscale 91027900082, per il comprensorio irriguo interessante il Comune di Borghetto d'Arroscia; "Associazione di Miglioramento Fondiario Ranzo – Rio Ferraia", costituito in data 17/09/2002, codice fiscale 91029400081, per il comprensorio irriguo interessante il Comune di Ranzo (località Costa Bacelega, Bacelega, Fantinone e Canata, Aracà, Bonfigliara, Costa Parrocchia e Caneto). La delimitazione di tali comprensori e i serbatoi secondari sono individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento a formarne parte integrante.

I Comuni si riservano il diritto di revocare la gestione qualora si ravvisino comportamenti od azioni che possano compromettere la funzionalità dell'impianto. In caso di disaccordo tra i Comuni, prevale la decisione del Comune Capofila.

La facoltà di revoca sarà esercitata anche per il non rispetto degli obblighi economici stabiliti dai successivi articoli.

3) COMITATO DI GESTIONE

Viene costituito un "Comitato di Gestione dell'acquedotto irriguo Rio Ferraia" con compiti di programmazione, verifica e sorveglianza al fine di un miglior utilizzo e razionalizzazione dell'impianto. Il Comitato viene convocato preferibilmente una volta all'anno entro il 28 febbraio dal Comune di Aquila d'Arroscia per valutare eventuali proposte di modifica ed ampliamento all'impianto e per discutere i criteri economici. Il Comitato può essere inoltre convocato a richiesta dei membri ogni qualvolta ritenuto necessario. Il Comitato è costituito dai Sindaci dei Comuni o loro delegati e dai Presidenti delle Associazioni o loro delegati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Comune Capofila.

4) ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

Le tre Associazioni come sopra individuate provvedono, a proprio carico, all'esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto irriguo nei tratti di loro competenza con personale alle loro dipendenze, ditte specializzate o volontariato. L'acqua servita dovrà essere usata esclusivamente per scopi agricoli ed emergenze di protezione civile.

I Comuni di Borghetto D'Arroscia e Ranzo e/o le Associazioni, per le linee e gli impianti di rispettiva competenza, e il Comune Capofila per l'intero acquedotto irriguo del Rio "Ferraia" nel caso di manifestate esigenze di forza maggiore (siccità, danni alle opere, ecc.) o per urgenti interventi di manutenzione, possono ridurre, sospendere, o ritardare l'erogazione dell'acqua, dandone, qualora possibile, preventiva comunicazione agli utenti a mezzo manifesti o con altre forme di avviso pubblico, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

Ogni modifica agli impianti esistenti, compresi gli ampliamenti, sono deliberati dal Comitato di gestione di cui all'art. 3.

5) ELENCO UTENTI

I gestori individuati mantengono un elenco aggiornato degli utenti dell'acquedotto irriguo di loro competenza. Il Comune di Aquila d'Arroscia quale capofila può chiedere copia di detti elenchi. L'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto irriguo da utenti non compresi negli elenchi è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti.

6) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

Alla manutenzione degli impianti compresi tra la Traversa Rio Ferraia e la centrale di distribuzione in località S. Giacomo di Aquila d'Arroscia nonché dei tratti di tubazione che adducono l'acqua da S. Giacomo ai serbatoi secondari di Leverone e di Aquila d'Arroscia, in quanto comuni a più comprensori, **i Comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia e Ranzo** provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio nella misura di un terzo ciascuno con interventi ordinari e straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza.

Gli utenti devono consentire l'accesso agli impianti anche con mezzi meccanici al personale e i preposti dei Comuni e delle Associazioni al fine del corretto esercizio degli impianti stessi e degli interventi manutentori. All'utente che impedisce l'accesso al proprio fondo del personale incaricato, ostacolandone l'espletamento delle lavorazioni manutentive ed operative, saranno addebitate le spese conseguenti ed eventuali danni, con iscrizione a ruolo delle relative somme.

7) STAGIONE IRRIGUA

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori viene praticata per l'intero periodo dell'anno. I Comuni potranno modificare tale periodo per le motivazioni di cui all'articolo 4) e nel caso di manifestate condizioni climatiche sfavorevoli in particolare per possibile prolungate gelate.

8) GIORNI ED ORARI DI DISTRIBUZIONE ACQUA

La distribuzione di acqua agli utenti sarà di ventiquattro ore su ventiquattro.

L'Associazione, nel comprensorio di competenza, per motivi di carattere tecnico organizzativo o per una migliore utilizzazione dell'acqua, potrà provvedere alla adozione di turni orari e alla diminuzione della durata della distribuzione.

9) PRELIEVO ACQUA DA PARTE DEGLI UTENTI

L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, nelle quantità e nel tempo fissato dall'Associazione,

mediante proprie tubazioni allacciate ai pozzetti disponibili lungo il percorso delle tubazioni principali. A meno di autorizzazione scritta non è consentito agli utenti prelevare acqua direttamente dalle tubazioni principali installate dalla Comunità Montana. I Comuni e le Associazioni potranno intervenire per limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua per qualunque motivo di opportunità, senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di alcun indennizzo per il mancato utilizzo e danni alle colture.

10) NORME DI COMPORTAMENTO

Le Associazioni sono tenute, per il bene comune, a prestarsi collaborazione reciproca, agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie affinché tutti gli interessati possano godere dell'acqua irrigua. In caso di disaccordo i Comuni decideranno con atto motivato. In caso di disaccordo tra i Comuni, prevale la decisione del Comune Capofila.

11) OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni debbono eseguire tutti i lavori di manutenzione delle linee ed impianti di propria competenza occorrenti a ricevere l'acqua e ad assicurare il regolare deflusso delle eventuali acque di troppopieno e di scarico fondo delle vasche. In particolare esse devono:

- tenere sempre puliti e facilmente accessibili i pozzetti di distribuzione, i riduttori di pressione e gli idranti presenti nel territorio di competenza;
- estirpare, per lo meno due volte l'anno, le erbe, le ramaglie e le siepi poste ai lati delle tubazioni, qualora possano recare difficoltà alle eventuali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- mantenere in buono stato di conservazione le opere d'arte a servizio dell'impianto irriguo;
- adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni agli impianti sia interrati sia fuori terra;
- segnalare tempestivamente al Comuni di Aquila d'Arroscia, capofila i danni che si dovessero verificare agli impianti o situazioni di pericolo;
- non consentire agli utenti l'uso dell'acqua per scopi non irrigui e di protezione civile;
- adeguare i propri statuti e regolamenti qualora in contrasto anche solo parziale col presente Regolamento;
- controllare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua;
- aggiornare l'elenco degli utenti del loro comprensorio;
- partecipare alla spesa dell'assicurazione a copertura di ogni responsabilità verso gli utenti e verso i terzi e/o conseguenti all'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento e delle norme di legge al riguardo applicabili.

In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti i Comuni fisseranno un termine entro il quale dovranno compiersi i lavori o le azioni conseguenti, decorso il quale, disporrà per l'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitando all'Associazione inadempiente la spesa sostenuta.

In caso di disaccordo tra i Comuni, prevale la decisione del Comune Capofila.

I Comuni non saranno tenuti responsabili in nessun caso dei danni arrecati agli utenti, terze persone o cose o animali in conseguenza dell'esercizio degli impianti di competenza delle Associazioni. I Comuni non saranno tenuti responsabili in nessun caso del ritardato o omesso adempimento da parte delle Associazioni di quanto loro in obbligo.

12) RAPPORTI ECONOMICI

Le Associazioni corrispondono al Comune di Aquila d'Arroscia, capofila un canone di gestione al fine di consentire alla stessa di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti di competenza. Tale canone sarà costituito da una quota fissa in funzione della superficie del singolo comprensorio irriguo, oltre ad una quota variabile determinata dai consumi verificati con idonea strumentazione.

13) CANONE DI GESTIONE

Il canone di gestione di cui all'art. 12 viene corrisposto dalle Associazioni al Comune di Aquila D'Arroscia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di utilizzo.

Nessuno deroga sarà ammessa ai termini ed agli importi determinati rispettivamente dagli articoli 11 e 12. In caso di inosservanza sarà disposta la revoca di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

La quota fissa del canone di gestione di cui all'art. 12 viene stabilita in € **1.000,00** (euro mille) proporzionalmente ripartita secondo le seguenti percentuali:

- "Associazione Custodi della Terra" Leverone: 6,11%
- "Associazione di Miglioramento Fondiario Ranzo – Rio Ferraia": 54,42%
- "Associazione di Miglioramento Fondiario Aquila – Rio Ferraia": 39,47%

La quota variabile del canone di gestione di cui all'art. 12 viene fissata a decorrere dal 2023 in € **0,25** (euro zero, centesimi venticinque) a metro cubo in base alla lettura dei consumi effettuata in corrispondenza dei contatori collocati all'uscita di ciascun serbatoio secondario.

Eventuali modifiche del canone di gestione sono approvate dal Comitato di gestione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

14) NORME FINALI

Chiunque contravvenga alle norme del presente Regolamento risponde secondo le disposizioni vigenti ed in particolare ai sensi dell'art. 7bis D. lgs. 267/2000 e rimane assoggettato alle sanzioni di cui al R.D. 8/5/1904, n. 368 e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento di cui al R.D. 368/1904, nel R.D. 3267/1923 e nel R.D. 9/12/1937 n. 2669 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento adottato a suo tempo in materia dai Comuni di Aquila D'Arroscia, Borghetto D'Arroscia e Ranzo.

Le Associazioni, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del Comune di Aquila D'Arroscia capofila relativa all'approvazione del presente Regolamento, da parte di tutti e tre i Comuni provvedono a portarlo a conoscenza dei rispettivi soci.